

## **INTERPELLANZA**

### **Qual è la base legale per risarcire una persona penalmente prosciolta?**

del 26 settembre 2005

I sottoscritti deputati, avvalendosi delle facoltà concesse dalla legislazione cantonale, chiedono al Consiglio di Stato una risposta al presente atto parlamentare durante l'odierna seduta per così evitare, tramite la discussione in aula, testi scritti che, come a volte successe nel passato, danno un'interpretazione alle norme costituzionali e legali poco conforme alla loro lettera ed al loro spirito.

Abbiamo preso atto dagli organi d'informazione che l'autorità esecutiva che voi rappresentate ha deciso di risarcire il dr. Riccardo Donati per le conseguenze morali ed oggettive del procedimento penale sfociato in un decreto d'abbandono deciso dal Procuratore pubblico competente.

L'art. 10 cpv. 4 della Costituzione cantonale del 14.12.1997 recita "Il Cantone risponde del danno materiale e morale derivante dall'ingiusta privazione della libertà personale".

Si ricorda, in proposito, che gli art. 97-101 del Codice di procedura penale ticinese designano le autorità competenti per decidere l'arresto di una persona durante l'istruzione formale e meglio il Procuratore pubblico, il Giudice dell'istruzione e dell'arresto entro 24 ore che decide "circa il mantenimento dell'arresto e della sua durata", la Camera dei ricorsi penali che "decide entro breve termine sul ricorso contro l'arresto", da ultimo, su ulteriore ricorso, l'Alto Tribunale federale svizzero.

L'art. 214 cpv. 1 del CPP recita che "se, dopo compiuta l'istruzione, il Procuratore pubblico non ritiene di presentare l'atto o il decreto di accusa, egli pronuncia l'abbandono del procedimento penale".

L'art. 220 CPP recita che "il decreto d'abbandono ha forza di cosa giudicata" e che "è riservata la revoca".

La Camera dei ricorsi "esercita le altre competenze attribuitele dalla legge" (art. 284 cpv. 2 CPP).

"L'accusato prosciolto ha diritto a un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale" (art. 317 CPP).

La procedura è dettagliatamente spiegata all'art. 320 CPP: "La domanda d'indennità ai sensi dell'art. 317 deve essere presentata entro un anno dall'abbandono del procedimento..."; "Le domande d'indennità devono essere inviate alla Camera dei ricorsi penali, che decide sull'ammissibilità e sull'ammontare dell'indennità, sentiti il Procuratore pubblico...".

Questa è la procedura che avrebbe dovuto essere applicata nel caso del dr. Donati, anche se il suo patrocinatore ha inoltrato l'istanza al Consiglio di Stato: quest'ultimo doveva dichiararsi incompetente e trasmetterla alla CRP anche in ossequio al principio della separazione dei poteri (art. 51 Cost. cant.). L'art. 70 Cost. cant. elenca le competenze del Consiglio di Stato ma non vi è traccia dell'indennizzo nel caso di proscioglimento penale.

La legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici stabilisce all'art. 1 il campo di applicazione che riguarda pure i membri del potere giudiziario ma, in base all'art. 2, non si applica nei casi in cui la responsabilità sia già regolata da altre leggi cantonali: non si tratta in caso di un problema di responsabilità, in ogni caso si applica la legge speciale, cioè l'art. 320 CPP.

L'art. 320 CPP è imperativo, non è quindi derogabile, anche se l'assicurazione dello Stato non solleva obiezioni: troppo comodo e facile cortocircuitare la procedura penale, anche per evitare che il PP competente si esprima sulla richiesta d'indennizzo, come invece procedura impone! I criteri per indennizzare sono stabiliti dalla CRP tramite la sua giurisprudenza che

tiene conto anche di quella del Tribunale federale: non si tratta quindi di una procedura fra privati con connotazioni di mercanteggiamento. Non ci risulta che altri casi di proscioglimento penale siano finiti dinanzi all'autorità esecutiva per l'indennizzo previsto dall'art. 317 CPP.

Voglia quindi questo Consiglio di Stato illuminarci sui quesiti seguenti:

1. qual è la legge che gli ha permesso di indennizzare il dr. Donati in seguito all'abbandono del procedimento penale?
2. Quante altre richieste simili gli sono state inoltrate?
  - 2.1 Quante ne ha accolte?
  - 2.2 Per quali importi?
3. Per quale motivo non sono state chieste osservazioni al Ministero pubblico?
4. È stato chiesto il parere, rispettivamente è stata avvisata della richiesta la Camera dei ricorsi penali? Se no, perché? Se sì, cosa rispose?
5. Dovesse ora riconoscere la propria incompetenza, non ritiene il Consiglio di Stato di dover bloccare il pagamento dell'indennizzo e di trasmettere l'istanza alla CRP?
6. Non è forse così che verrebbe formalmente e sostanzialmente rispettato il principio della separazione dei poteri (art. 51 Cost. cant.)?
7. Non è forse così che verrebbe formalmente e sostanzialmente rispettato il principio dell'eguaglianza davanti alla legge (art. 7 Cost. cant.) e quello della legalità?
8. Non è forse solo così che verrebbe finalmente stabilita giudizialmente l'ammissibilità dell'indennità ed il relativo ammontare come pure il diritto del PP d'essere sentito?

Jacques Ducry  
Arn - Calastri - Croce -  
Gobbi N. - Malandrini